

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 59/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1968, con il quale l'Ente autonomo del porto di Trieste è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1990 al 1994, poi Autorità portuale di Trieste, dal 1995 al 1997, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Domenico Spadaro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1990 al 1994, poi Autorità portuale, dal 1995 al 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1990 al 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, poi Autorità portuale di Trieste — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Domenico Spadaro

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 22 luglio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
TRIESTE PER GLI ESERCIZI DAL 1990 AL 1994 E SU QUELLA
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE PER GLI ESERCIZI 1995,
1996 E 1997

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
----------------	------	----

PARTE PRIMA
L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

1. - L'ordinamento: cenni sulle finalità dell'Ente	»	14
2. - La struttura	»	15
2.1. - Gli organi	»	15
2.2. - Il Presidente	»	16
2.3. - Il Comitato portuale	»	16
2.4. - Il Collegio dei revisori	»	17
2.5. - La spesa per gli organi istituzionali	»	18
2.6. - Il Segretariato generale	»	19
2.7. - Il Segretario generale	»	20
2.8. - La segreteria tecnico-operativa	»	21
2.9. - La vigilanza	»	25

3. — Costo dell'apparato	Pag.	26
3.1. — Costo del personale	»	26
3.2. — Costo dei beni di consumo e dei servizi	»	31

PARTE SECONDA
GLI ANDAMENTI GESTORI

4. — La programmazione	»	33
4.1. — Piano operativo triennale	»	33
4.2. — Piano regolatore	»	35
4.3. — La relazione annuale	»	35
5. — Servizi di interesse generale	»	37
6. — Il servizio ferroviario portuale	»	38
7. — Attività promozionale	»	39
8. — Attività concessoria	»	40
9. — Privatizzazione dei terminali marittimi	»	41
10. — Attività autorizzatoria	»	42
11. — Regolamentazione del lavoro portuale	»	43
12. — Cenni sull'attività dello scalo	»	44

PARTE TERZA
I RISULTATI CONTABILI

13. — L'ordinamento contabile	»	45
14. — Il servizio di cassa	»	46
15. — La contabilità finanziaria	»	47
15.1. — La tempestività delle decisioni di bilancio	»	47
15.2. — Valutazione complessiva	»	49
15.3. — L'analisi delle entrate	»	53
15.4. — L'analisi delle spese	»	60
16. — La situazione amministrativa	»	65
16.1. — La gestione di cassa	»	65
16.2. — La gestione dei residui	»	65
17. — La contabilità economica	»	71
18. — La contabilità patrimoniale	»	73
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	78

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, sul risultato del controllo eseguito a norma della legge 21 marzo 1958 n.259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio '94 n.20, sulla gestione finanziaria, per gli esercizi 1990 - 1994 dell'ente autonomo del porto di Trieste e per gli esercizi 1995 - 1997, dell'Autorità portuale di Trieste, istituita, a mente dell'art. 6, comma 1 della legge 28.1.94, n.84, recante norme per il "riordino della legislazione in materia portuale" e della disposizione di cui all'art. 3, c.8 del D.L. n.696 del 22.12.94, reiterato più volte e convertito nella legge 23 dicembre 1996 n.647.

Il controllo è stato svolto fino al 28 febbraio 1998 dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della citata legge n.259/1958 e cioè mediante un magistrato che ha partecipato alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente. Per effetto, peraltro, dell'articolo 8 bis lettera c del D.L. n.457/1997, convertito con modificazioni nella legge n.30/1998, la Corte svolge in atto un controllo ai sensi degli art. 2, 7 e 8 della legge n.259/1958.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 12 c.1 della menzionata legge n.84/94 c. limitatamente ai bilanci, anche a quella del Ministero del Tesoro nonchè al controllo della Corte dei conti ai sensi della citata legge 259/58.

L'Autorità portuale di Trieste deriva dalla soppressione del preesistente Ente autonomo del porto di Trieste di cui alla legge 9.7.1967 n.589 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE PRIMA

L'ordinamento e la struttura

1. L'ordinamento: cenni sulle finalità dell'Ente

Le finalità e i compiti della costituita Autorità portuale di Trieste ente pubblico non economico, indicati nell'art. 6, c.1 della legge istitutiva, sono:

- a) l'indirizzo, programmazione e coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, meglio definite nel successivo art. 16 c.1,¹ nonchè delle altre autorità commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'uopo l'ente è dotato di poteri di regolamentazione e ordinanza;

- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi comprese quelle per il mantenimento dei fondali;
- c) l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui al sopra richiamato art.16 c.1.

All'Autorità portuale, che in base alle disposizioni dell'art.6 c.2 della citata legge 84/94 è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria, non si applicano le norme di cui alla legge n.70 del 1975 e successive modificazioni e nemmeno quelle di cui al D.L. n.29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Il regolamento di contabilità che in base al comma 3 dell'art.6 dovrebbe disciplinare la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente ancorchè predisposto dall'ente medesimo nel gennaio² del 1998 non è stato ancora approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con quello del Tesoro

¹ Art.16, c.1 legge 84/94 "Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale".

Il regolamento è stato deliberato dal Comitato portuale in data 20.1.98 e trasmesso per l'approvazione ai competenti ministeri.

come prescrive la legge. Talchè allo stato, i bilanci vengono redatti, per la parte finanziaria, secondo le istruzioni generali per gli enti portuali diramate dal Ministero del Tesoro con direttiva del 16.6.1980 in applicazione dell'art. 25 c.1 della legge 5.8.78 n.468. Dette norme riprendendo i principi della contabilità di stato che mirano alla determinazione del risultato finanziario piuttosto che a quella del reddito d'esercizio (differenza tra accertamenti e impegni) (differenza tra costi e ricavi di competenza) hanno reso necessaria per l'ente, ai soli fini fiscali, la predisposizione di una contabilità aggiuntiva ordinaria a partita doppia che consentisse l'accertamento dei dati finanziari e patrimoniali richiesti per la dichiarazione ex modello 760.

I commi 5 e 6 dell'art. 6 della legge n.84/1994 sanciscono la natura di ente pubblico non economico dell'Autorità portuale disponendo che l'esercizio delle attività di cui ai punti b e c del 1 comma dell'art. 6 deve avvenire mediante l'affidamento in concessione, col sistema della gara pubblica a soggetti privati e che in nessun caso nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società l'Autorità portuale può esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art. 16 c.1 e di ogni altra attività connessa.

2. La struttura

2.1. Sono organi dell'Ente il presidente, il comitato portuale, il segretariato generale costituito dal Segretario generale e dalla Segreteria Tecnica, il collegio dei revisori. Per ciò che attiene ai compiti ed alle modalità di composizione dei menzionati organi si fa rinvio alle norme che li prevedono (articoli 8,9,10 e 11 della legge 84/94).

L'Autorità portuale istituita con effetto dal 1° gennaio '95 mediante decreto legge n.696 del 22 dicembre 1994 varie volte reiterato da ultimo con il D.L. n.535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996 e 647, è stata retta sino al 9.6.95 da un commissario precedentemente nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 13.2.86 n.96. In data 6.6.95 è stato nominato il

Presidente con decreto ministeriale in pari data, ed in successione, sono stati costituiti gli altri organi: il Comitato portuale in data 7.8.95³; il segretario generale in data 25.10.95.⁴ Per quanto attiene ai revisori dei conti sino al 5.2.96 ha continuato ad operare il collegio in precedenza nominato per l'Ente porto composto da 5 membri effettivi.

In data 6.2.96 è stato nominato il nuovo collegio dei revisori nella composizione voluta dall'art. 11 della legge 84/94 con tre membri effettivi e due supplenti⁵.

2.2. Il Presidente

Tra le principali attribuzioni del Presidente dell'Autorità vanno evidenziate l'amministrazione e la tutela delle aree e degli altri beni del demanio marittimo ricompresi nell'ambito territoriale definito dal Ministero dei trasporti e della navigazione col decreto del 6.4.94, sulla base della disciplina normativa già in vigore; vanno altresì ricordate le attribuzioni in tema di concessione dei beni demaniali descritte negli articoli dal 36 al 55 del codice della navigazione e negli articoli dal 5 al 57 e 59 del relativo regolamento; nonchè la disciplina dell'uso di aree e pertinenze demaniali e marittime destinate al carico, allo scarico ed alla sosta temporanea di merci e materiali.

2.3. Il Comitato portuale

Il Comitato portuale, che come già è stato detto, ha cominciato ad operare dall'agosto del 1995, si è riunito in media una volta al mese con normale tasso di assiduità da parte dei suoi componenti. Il regolamento delle riunioni del Comitato portuale, approvato con deliberazione n.3/95 in data 29.11.95, è stato uno dei primi adempimenti cui l'organo ha provveduto. Mette conto evidenziare come in detto regolamento al di là delle attribuzioni riconosciute al Comitato dalla legge di riforma (art.9) ne siano state codificate

³ Decreto presidenziale del 7.8.95.

⁴ Deliberazione del Comitato su proposta del Presidente, in data 25.10.95.

⁵ Decreto del ministro dei trasporti della navigazione del 3.2.96.